

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 18-31 luglio 2023

Focus sul versamento delle imposte per i soggetti ISA

a cura di Saverio Cinieri

Dal 18 al 31 luglio le scadenze più rilevanti riguardano i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

A tale proposito si segnala una importante novità: accanto alle consuete scadenze, è stata posticipata al 20 luglio la possibilità di versare la prima o unica rata delle imposte per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri "collegati" agli ISA, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi.

Tra le altre scadenze si segnalano:

- al 24 luglio il termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- al 31 luglio il termine per la presentazione della dichiarazione e versamento dell'IVA dovuta per il mese di giugno per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

20 GIOVEDÌ

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2023.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che presentano cause di esclusione dagli ISA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2023.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che presentano cause di esclusione dagli ISA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-Ires-saldo;
- 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che presentano cause di esclusione dagli ISA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

- 4001 – Irpef-saldo;
- 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
- 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 – Irap acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale Irpef;
- 3843 – Addizionale comunale all'Irpéf – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'Irpéf – saldo;
- 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>Attività - Pagamento, senza alcuna maggiorazione, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2022 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).</p> <p>È possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi PF – Versamento – Soggetti ISA e assimilati</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per Irpef e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), e che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 - Irpef-saldo; • 4033 - Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 - Irap acconto-prima rata; • 3801 - Addizionale regionale Irpef; • 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - acconto; • 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - saldo; • 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

24 LUNEDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione



Attenzione

La scadenza originaria è il 23 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate del modello 730/2022 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.

Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 15 giugno al 23 luglio.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento



Attenzione

La scadenza originaria è il 22 luglio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento della quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

TASSE E IMPOSTE VARIE

Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione



Attenzione

La scadenza originaria è il 22 luglio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al terzo periodo contabile (mesi di maggio e giugno).

Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli

apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

25 MARTEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a giugno (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la com-

	<p>pilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange <i>oppure</i> all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	---

28 VENERDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

31 LUNEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE**Soggetti che effettuano operazioni in oro**

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

DICHIARAZIONI**Dichiarazione redditi - Modello Redditi ENC - Versamento****Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Per i soggetti non titolari di partita IVA, pagamento della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con l'interesse dello 0,33% oppure dell'unica o della prima e seconda rata, per chi ha scelto di versare con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro lo stesso termine, per i soggetti titolari di partita IVA va versata la prima o unica rata per chi differisce il versamento applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati titolari e non titolari di Partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi - Modello Reddito PF - Versamento con maggiorazione



Attenzione

La scadenza originaria è il 30 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Per i soggetti non titolari di partita IVA, pagamento della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con l'interesse dello 0,33% oppure dell'unica o della prima e seconda rata, per chi ha scelto di versare con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro lo stesso termine, per i soggetti titolari di partita IVA va versata la prima o unica rata per chi differisce il versamento applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 - IRPEF-saldo;
- 4033 - IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 - Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - acconto;
- 3844 - Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo;
- 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;
- 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento**Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Per i soggetti non titolari di partita IVA, pagamento della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con l'interesse dello 0,33% oppure dell'unica o della prima e seconda rata, per chi ha scelto di versare con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro lo stesso termine, per i soggetti titolari di partita IVA va versata la prima o unica rata per chi differisce il versamento applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003 – IRES-saldo;
- 2001 – IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione**Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Per i soggetti non titolari di partita IVA, pagamento della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con l'interesse dello 0,33% oppure dell'unica o della prima e seconda rata, per chi ha scelto di versare con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro lo stesso termine, per i soggetti titolari di partita IVA va versata la prima o unica rata per chi differisce il versamento applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Società di persone ed equiparati, titolari e non titolari di partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>VERSAMENTI</p>	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 luglio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2022 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).</p> <p>È possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.</p>
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di giugno per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

	<p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di giugno e sugli even-</p>

tuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di maggio.

Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 LUGLIO 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Versamento delle imposte per i soggetti ISA – Le novità

*Il c.d. decreto "Omnibus" (D.L. n. 51/2023) ha prorogato al 20 luglio 2020 i versamenti in scadenza il 30 giugno per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e altri soggetti quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfetari e i minimi.
A differenza di quanto previsto nelle proroghe degli anni precedenti, però, la scadenza del 31 luglio 2023, con lo 0,40% in più, non slitta e, quindi, rimane confermata anche per questi contribuenti.*

Soggetti interessati

Possono rimandare il versamento delle imposte rispetto all'ordinaria data del 30 giugno i **soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice.**

La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche:

- ai **contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità** (art. 27, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- ai **contribuenti che applicano il regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- ai **soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.**



Attenzione

In merito ai contribuenti riportati nell'ultimo punto dell'elenco, si ricorda che, quest'anno, sono previste le seguenti **esclusioni nell'applicazione degli ISA:**

- a) contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del TUIR;
- d) contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;

- e) contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE;
- i) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea;
- j) imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea;
- k) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- l) soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- m) corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;
- n) soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- o) contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Nuove date di versamento e imposte interessate

In base a quanto previsto dal D.L. n. 51/2023, vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (**saldo 2022 e primo acconto 2023**) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2022 come segue:

- **scadenza "naturale": 20 luglio;**
- **scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 31 luglio.**



Attenzione

La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

La proroga riguarda i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** (quindi principalmente IRPEF e IRES), **l'IRAP e l'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità.**

Rientrano, inoltre, nella proroga anche i **versamenti delle imposte sostitutive** (quali, ad esempio, IVIE e IVAFE o cedolare secca sulle locazioni) sempre se si tratta di soggetti che hanno i requisiti per fruire della proroga stessa.

Rateazione

La proroga al 20 luglio ha come conseguenza la **rideterminazione dei piani rateali** per chi non versa in unica rata le somme dovute.

Per i **titolari di partita IVA** (che sono la quasi totalità dei soggetti interessati alla proroga) **le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza** mentre per i contribuenti **non titolari di partita IVA** la scadenza è **entro la fine di ciascun mese.**

L'**interesse** da applicare ad ogni rata successiva alla prima è dovuto in misura forfetaria ed è pari al **4% annuo.**

Di seguito si riportano i piani rateali, come definiti con una FAQ dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2023:

Soggetti titolari di partita IVA					
Senza maggiorazione			Con maggiorazione		
n. rata	scadenza	interessi %	n. rata	scadenza	interessi %
1	giovedì 20 luglio 2023		1	lunedì 31 luglio 2023	
2	lunedì 21 agosto 2023	0,29	2	lunedì 21 agosto 2023	0,18
3	lunedì 18 settembre 2023	0,62	3	lunedì 18 settembre 2023	0,51
4	lunedì 16 ottobre 2023	0,95	4	lunedì 16 ottobre 2023	0,84
5	giovedì 16 novembre 2023	1,28	5	giovedì 16 novembre 2023	1,17
Soggetti non titolari di partita IVA					
Senza maggiorazione			Con maggiorazione		
n. rata	scadenza	interessi %	n. rata	scadenza	interessi %
1	giovedì 20 luglio 2023		1	lunedì 31 luglio 2023	
2	lunedì 31 luglio 2023	0,11	2	lunedì 31 luglio 2023	
3	giovedì 31 agosto 2023	0,44	3	giovedì 31 agosto 2023	0,33
4	lunedì 2 ottobre 2023	0,77	4	lunedì 2 ottobre 2023	0,66
5	martedì 31 ottobre 2023	1,10	5	martedì 31 ottobre 2023	0,99
6	giovedì 30 novembre 2023	1,43	6	giovedì 30 novembre 2023	1,32